



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA N. 02/2013  
CIG  
50335107D9

### FORNITURA FRAZIONATA DI MATERIALI INERTI

		€ (IVA esclusa)
a)	<b>Importo posto a base di gara</b>	352.900,00
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
Totale (a+b)		352.900,00

Resp. Settore Gestione Impianti	
R.S.P.P.	
Resp. Settore Appalti	
Data .....	1

**- CAPO I -  
NORME GENERALI DI CONTRATTO**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero fornitore - avente ad oggetto la fornitura di materiale inerte necessario alla coltivazione della Discarica per rifiuti non pericolosi, per un quantitativo complessivo presunto di 42.300,00 t., e avente le caratteristiche descritte nella parte tecnica del presente capitolato, di cui:

**TAB. 1**

	descrizione	Quantità t
A	materiale aggregato riciclato prodotto da impianti di trattamento rifiuti da demolizione idoneo alla copertura dei rifiuti	34.000
B	materiale aggregato riciclato prodotto da impianti di trattamento rifiuti da demolizione idoneo alla realizzazione di sottofondi, strade e piazzali di manovra	7.200
C	materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi) idoneo alla protezione della geomembrana in HDPE	1.000
D	materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi) idoneo al riempimento delle gabbie dei camini di captazione biogas	100

Il materiale dovrà essere fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Cerro Tanaro (AT), Via San Rocco, 40.

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico del materiale di cui alla seconda parte del presente capitolato, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.

**ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

I rapporti tra il fornitore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile del settore Gestione Impianti ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

Il fornitore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**ART. 3 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PREZZI A BASE DI GARA**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, mediante ribassi sui seguenti prezzi:

	descrizione	Prezzo €/t
A	materiale aggregato riciclato prodotto da impianti di trattamento rifiuti da demolizione idoneo alla copertura dei rifiuti	8,00
B	materiale aggregato riciclato prodotto da impianti di trattamento rifiuti da demolizione idoneo alla realizzazione di sottofondi, strade e piazzali di manovra	9,00
C	materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi) idoneo alla protezione della geomembrana in HDPE	13,50
D	materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi) idoneo al riempimento delle gabbie dei camini di captazione biogas	26,00

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>2</b>



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA N. 02/2013  
CIG  
50335107D9

L'importo presunto dell'appalto è stato quantificato in € 352.900,00 (euro Trecento cinquantaduemila novecento /00) oltre I.V.A. di Legge.

A seguito degli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, si può ritenere che nel presente appalto, rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli Uffici interessati, il costo per i rischi di interferenza sia pari a € 0,00.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile: in tal caso tuttavia G.A.I.A. S.p.A. si riserva di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni.

### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata indicativa pari a quarantotto mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura di cui al presente capitolato e all'offerta formulata in sede di gara fino alla concorrenza dell'importo del contratto o fino al termine temporale indicato.

Il contratto potrà quindi ritenersi risolto:

- prima della sua naturale scadenza (48 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l'importo complessivo della fornitura prestata dal fornitore abbia raggiunto l'importo complessivo contrattuale al netto di IVA;
- alla sua data di scadenza naturale (48 mesi dalla data di stipula del contratto), anche se l'importo complessivo della fornitura prestata dal fornitore non abbia raggiunto l'importo contrattuale al netto di IVA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante può inoltre, per comprovati motivi di estrema urgenza, anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

### ART. 5 - CORRISPETTIVO - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensate da G.A.I.A. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura - compresi consegna e scarico - qualsiasi onere - espresso e non - dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Eventualmente, a far data dall'inizio del secondo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06.

#### Esempio applicativo di adeguamento ISTAT

- decorrenza contratto: LUGLIO 2013

- revisione prezzo: media dell'indice ISTAT dei 12 mesi precedenti (LUGLIO 2013 - GIUGNO 2014)

- richiesta da presentare a G.A.I.A. S.P.A. SpA entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GU dell'indice ISTAT del mese di GIUGNO 2014

Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà pertanto dal tredicesimo mese di validità contrattuale.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione G.A.I.A. S.P.A. SpA si riserva la facoltà di comunicare alla ditta aggiudicataria - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato - la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

Resp. Settore Gestione Impianti	
R.S.P.P.	
Resp. Settore Appalti	
Data .....	
3	



In caso di mancata pubblicazione degli elenchi dei costi standardizzati di cui sopra, la revisione dei prezzi sarà calcolata mediante l'applicazione dell'indice dei **prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

**ART. 6 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 R.D. 18.11.1923, n. 2440, modifiche quantitative all'oggetto del contratto fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per il fornitore in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

G.A.I.A. S.p.A potrà altresì richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 "Corrispettivo - revisione periodica del prezzo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

G.A.I.A. S.p.A, inoltre, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Il fornitore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%. In tale caso, ai sensi dell'art. 311 del dpr 207/10 dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale

Nei casi in cui i prodotti da fornire non risultino più rispondenti e conformi alle prescrizioni imposte dagli Enti autorizzatori, il fornitore si impegna a sostituire i suddetti prodotti, forniti o da fornire, con materiale di pari valore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta avanzata da G.A.I.A.

**ART. 7 - CAUZIONI**

A garanzia degli impegni assunti, il fornitore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

**ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

**8.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato all'articolo 1, nei termini stabiliti da G.A.I.A. S.p.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.

In ogni ordinativo parziale sarà indicato il tipo ed il quantitativo di materiale da fornire, nell'ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; sarà inoltre indicato il prezzo iniziale di riferimento e lo sconto percentuale da praticare.

**8.2 EMISSIONE DELLA FATTURA**

L'emissione della fattura non potrà avvenire prima che l'appaltatore abbia consegnato i materiali relativi a ciascun ordine.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con addebito delle spese del bonifico stesso. È escluso ogni altro mezzo di pagamento.

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	
<b>4</b>	



Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 e s.m.i. e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

**8.3 RIFERIMENTO FATTURE – RTENUTE EX ART. 4 DPR 207/10**

Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata: oltre al numero CIG, dovranno riportare nel dettaglio il tipo di materiale consegnato, il prezzo iniziale di riferimento ed il prezzo scontato ed il riferimento all'ordine parziale della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. SpA del certificato di verifica di conformità della fornitura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**8.4 TRACCIABILITÀ**

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente appalto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. G.A.I.A. S.p.A. SpA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore nei termini indicati dalla stazione appaltante e corredati delle informazioni ivi previste.

L'appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.

**ART. 9 - SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Senza l'autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. è fatto divieto all'Impresa di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

Il subappalto senza il consenso di G.A.I.A. S.p.A., così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a G.A.I.A. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 11.

I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

È comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

**ART. 10 - PENALITÀ**

Qualora si verificano inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o il fornitore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione - saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penalità ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, si potrà procedere da parte di G.A.I.A. S.p.A. alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

a) in caso di mancata disponibilità del quantitativo minimo richiesto al successivo articolo 21, è prevista l'applicazione di una penale pari € 5,00 per ciascuna tonnellata di materiale mancante; G.A.I.A. S.p.A. si riserva altresì la possibilità di reperire il materiale richiesto presso altri fornitori, addebitando al fornitore eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di aggiudicazione;

b) nel caso in cui da una verifica analitica il materiale fornito risultasse difforme da quanto stabilito ai successivi articoli 19 e 20 o in caso di rinvenimento di frammenti contenenti amianto a seguito dell'esame visivo effettuato all'atto dello scarico da parte del personale G.A.I.A. in servizio, sarà applicata una penale pari a 10 €/t; inoltre il fornitore dovrà rimuovere a propria cura e spese il materiale fornito e oggetto della contestazione;

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	
<b>5</b>	



c) nel caso in cui il materiale non sia fornito entro le 24 ore consecutive dall'ordine è stabilita una penale pari a € 5/t; nel caso in cui il ritardo nella fornitura sia superiore a 10 gg naturali e consecutivi dall'ordine si risolverà il contratto, così come indicato al successivo art. 11.

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nonché dall'azione per il risarcimento del danno e per l'affidamento ad altri della fornitura nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Qualora dette difese non siano accoglibili a giudizio di G.A.I.A. S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Decorsi 30 gg. senza che il fornitore abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute da G.A.I.A. S.p.A. dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatisi.

A tal fine non vi è necessità di assenso né di emissione di nota di credito da parte del fornitore.

Il fornitore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla società G.A.I.A. S.p.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

## **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

### **11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' riconosciuta a G.A.I.A. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato nel successivo articolo 21;
- difformità del materiale fornito tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato, dopo tre inadempienze accertate;
- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di G.A.I.A S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non autorizzata preventivamente da G.A.I.A. S.p.A.;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/10 e s.m.i., per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale nelle transazioni relative e /o conseguenti al presente capitolato.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, G.A.I.A. S.p.A. – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'appaltatore e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per il fornitore decaduto di risarcire a G.A.I.A. S.p.A. stessa i danni economici subiti e conseguenti nel limite del 20% dell'importo contrattuale. In particolare al fornitore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da G.A.I.A. S.p.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese relative al nuovo contratto.

Le somme dovute a G.A.I.A. S.p.A. a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da G.A.I.A. S.p.A. stessa da eventuali pagamenti dovuti al fornitore decaduto.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione all'impresa seconda classificata.

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>6</b>



In adempimento a quanto previsto dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi G.A.I.A. S.p.A. avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

**11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali del fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo al fornitore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

**11.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

**ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto fornito della fornitura effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, G.A.I.A. S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A., proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio di G.A.I.A. S.p.A. provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

**ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata a G.A.I.A. S.p.A. debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

**ART. 14 - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DEL FORNITORE**

**14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dal fornitore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

**14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario,

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>7</b>



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA N. 02/2013  
CIG  
50335107D9

l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella fornitura oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la fornitura medesima;
- a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente Capitolato;
- a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del fornitura, di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

### 14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo del fornitore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 14.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 14.2, lett. b);
- quanto previsto al successivo punto 14.4 del presente Capitolato.

### 14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

### 14.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento del fornitore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

## ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le spese che la Stazione Appaltante sia tenuta a sostenere ai fini della formalizzazione dell'appalto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

## ART. 16 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALL'APPALTO

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, il fornitore deve munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione.

Resp. Settore Gestione Impianti	
R.S.P.P.	
Resp. Settore Appalti	
Data .....	
8	



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA N. 02/2013  
CIG  
50335107D9

### ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

### ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione oppure accordo bonario di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

Resp. Settore Gestione Impianti	
R.S.P.P.	
Resp. Settore Appalti	
Data .....	
<b>9</b>	

**- CAPO II -  
PRESCRIZIONI TECNICHE**

**ART. 19 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE: Aggregato riciclato misto (materia prima secondaria per l'edilizia)**

I materiali di cui alle lettere A) e B) della Tabella 1 riportata all'art. 3 del presente capitolato, devono possedere le caratteristiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998: le materie prime secondarie per l'edilizia dovranno provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione.

Le caratteristiche dei materiali devono corrispondere a quanto specificato nell'Allegato 1, Punto 7 "Rifiuti ceramici ed inerti" del succitato Decreto Ministeriale.

**7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

**A) Materiale idoneo alla copertura dei rifiuti (Allegato C5 al DM/1998)**

Possono essere costituiti da materiale riciclato se considerato idoneo allo scopo. Tale materiale deve rispettare le prescrizioni relative alla composizione valide per gli strati di sottofondo.

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm	> 80% in massa
Vetro e scorie vetrose	dem	5% in massa
Conglomerati bituminosi	dem	5% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente	dem	15% in totale e 5% per ciascuna tipologia
Altri materiali (metalli, gesso [**], guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	dem	0,4 % in massa
Passante al setaccio 0,063 mm	UNI EN 933/1(**)	15%
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 <i>D.M. 5 febbraio 1998</i>	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal <i>D.M. 5 febbraio 1998</i>

**B) Materiale idoneo alla realizzazione di sottofondi, strade e piazzali di manovra (allegato C2A al DM/1998)**

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EM 13285:2004)	> 80% in massa
Vetro e scorie vetrose	dem	5% in massa
Conglomerati bituminosi	dem	5% in massa
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;	dem	0,1 % in massa
Altri materiali (metalli, gesso [*], guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	dem	< 0,4 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 [**]	> 90%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1 [**]	> 60%
Passante al setaccio 0,063 mm	UNI EN 933/1 (**)	> 15%
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 <i>D.M. 5 febbraio 1998</i>	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal <i>D.M. 5 febbraio 1998</i>

Resp. Settore Gestione Impianti	
R.S.P.P.	
Resp. Settore Appalti	
<b>Data .....</b>	
<b>10</b>	



In relazione all'esigenza di garantire una sufficiente permeabilità al materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti, potrà essere richiesto all'fornitore di fornire materiali con diverse caratteristiche granulometriche; in tale caso si applica il c. 3 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

**ART. 20 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE: inerte non spaccato**

I materiali di cui alle lettere C) e D) della Tabella 1 riportata all'art. 3 del presente capitolato, devono possedere le caratteristiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare:

C) Il materiale inerte da destinare alla protezione della geomembrana in HDPE dovrà essere costituito da:

- materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi)
- contenuto di fine inferiore al 5%;
- dimensioni dei grani non superiori a 70 mm;
- contenuto di carbonati inferiore al 5 %

D) Il materiale inerte idoneo al riempimento delle gabbie dei camini di captazione biogas dovrà essere costituito da:

- materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi)
- contenuto di fine inferiore al 5%;
- dimensioni dei grani compresi tra 15 e 30 mm;
- contenuto di carbonati inferiore al 5 %

**ART. 21 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA**

Prima della sottoscrizione del contratto o in caso di urgenza dell'avvio anticipato della fornitura, il fornitore dovrà fornire idonea certificazione del materiale oggetto del presente appalto, attestante la conformità ai requisiti sopra riportati: a tal fine dovrà produrre la copia dell'autorizzazione – in corso di validità – dell'impianto di trattamento nel quale viene prodotto il materiale nonché la certificazione che il materiale fornito risponda ai requisiti di legge soprariportati.

L'avvio della fornitura dei materiali di cui all'Art. 1 è subordinata all'accettazione scritta degli stessi da parte del personale tecnico incaricato da G.A.I.A. S.p.A.. Sulla base delle caratteristiche dei materiali indicate nel presente capitolato, al primo conferimento di ciascuna tipologia di inerti sarà verificata la conformità degli stessi, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la possibilità di verificare analiticamente la qualità dei materiali forniti.

In caso di non conformità, il materiale non conforme dovrà essere allontanato a cura e spese dell'appaltatore, che provvederà a sostituirlo con materiale idoneo.

in caso di variazione della qualità nei limiti prescritti o della provenienza, G.A.I.A. S.p.A. applicherà la procedura di accettazione sopra descritta.

La consegna del materiale oggetto del presente appalto avverrà su richiesta del personale G.A.I.A. S.p.A., secondo i tempi e i quantitativi indicati nell'ordine; il fornitore è tenuto a garantire la disponibilità di 500 t di materiale da consegnare con un preavviso di 24 ore in caso di necessità.

Il materiale sarà fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro, osservando le norme di sicurezza ed attenendosi a quanto disposto dal personale di G.A.I.A. operante in loco.

Il quantitativo di materiale consegnato sarà verificato ad ogni carico mediante la pesa presente nell'impianto; il corrispettivo dovuto per la fornitura sarà calcolato in base all'importo di aggiudicazione e al peso determinato da G.A.I.A. S.p.A..

In caso di anomalie rilevate anche solo visivamente il materiale potrà essere respinto.

In tale caso la fornitura dovrà comunque essere eseguita nelle successive 24 ore con materiale diverso, ma conforme alle prescrizioni; nel caso in cui anche la seconda fornitura non presentasse carattere di conformità alle prescrizioni del presente capitolato, G.A.I.A. S.p.A. provvederà a farsi recapitare il materiale da altro fornitore addebitando i costi al fornitore inadempiente.

La prosecuzione della fornitura sarà inoltre subordinata ad una nuova verifica di conformità del materiale a quanto stabilito dal presente capitolato.

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>11</b>



G.A.I.A. si riserva la possibilità di effettuare periodicamente analisi proprie onde verificare la qualità del materiale fornito in merito al test di cessione e alle caratteristiche fisiche richieste. Eventuali non conformità comporteranno la sospensione della fornitura, il prelievo e l'allontanamento del materiale non conforme a cura e spese del fornitore, nonché l'esecuzione di una nuova analisi a carico del fornitore, prima della riattivazione della fornitura. Durante la sospensione della fornitura G.A.I.A. S.p.A. si riserva la possibilità di reperire gli inerti necessari alla prosecuzione della propria attività, addebitando al fornitore eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di aggiudicazione.

Al momento del primo conferimento di ciascuna delle tipologie di materiale oggetto dell'appalto, sarà effettuata una verifica di idoneità rispetto alle necessità dell'impianto; per quanto riguarda il materiale destinato alla copertura dei rifiuti potrà essere chiesto di variare la composizione granulometrica della miscela, in modo da adattarla all'esigenza di garantire una copertura efficace garantendo una sufficiente permeabilità.

Eventuali modifiche potranno essere richieste anche durante l'esecuzione dell'appalto, in relazione a mutate esigenze gestionali della discarica.

### **ART. 22 - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

L'impresa, nell'espletamento della fornitura sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento della fornitura come descritte all' Art. 21;
- la continuità dello svolgimento della fornitura;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti del fornitore;

L'impresa, all'interno della discarica consortile, dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento stabilite da G.A.I.A. S.p.A..

Il fornitore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

Il fornitore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. competente e/o da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

### **ART. 23 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il fornitore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere di G.A.I.A. S.p.A. esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

**A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):**

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di G.A.I.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

**B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):**

il fornitore si obbliga altresì a trasmettere a G.A.I.A. S.p.A. la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto da G.A.I.A. S.p.A..

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di G.A.I.A. S.p.A. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>12</b>



possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

**ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI**

L'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura, con l'esibizione del libro unico. Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del proprio personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria, nella località in cui si svolge la fornitura, nonché dalle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località in cui si svolge la fornitura.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 19 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, così come previsto dal D.U.V.R.I. preliminare.

G.A.I.A. S.P.A. S.p.A. si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'aggiudicatario per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.31 D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

La ditta appaltatrice dovrà, prima dell'inizio della fornitura, restituire il modulo MD\_GS034 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dei soggetti competenti o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

**\* \* \* \* \***

<b>Resp. Settore Gestione Impianti</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Resp. Settore Appalti</b>	
<b>Data .....</b>	<b>13</b>